Patti 8 gennaro 1879
Resta approvato il presente capitolato.
Can.co Priore
Fr. Calega
Vcr.rio Generale

Capitoli del Clero di Castel di Lucio

I sottoscritti Sac.ti componenti il Clero di Castel di Lucio ~~convitati~~ in virtù della presente privata scrittura da valere qual pubblico stipolato, colla garenzia della legge, e dietro l'approvazione del nostro Eccellentissimo Diocesano essendosi riuniti per determinare alcune norme in rapporto agl'interessi di Communia, a scanzo di qualche novità per l'avvenire, e per avere una regola certa ed uguale per tutti i presenti e futuri componenti il Clero, concordemente hanno stabilito quanto appresso:

1°

Giunto che sarà un Sac.te ammalato, al punto di essergli somministrati i SS.mi Sagramenti, il Clero è tenuto: 1° Annunziare al pubblico tale evento con tutte e tre le Campane suonando a solennità per tre volte, precedendo N.ro 12 tocchi della Campana grande; 2° Si riunirà tutto il Cl[ero]
... accompa[gnare]

... sacro,
che in cotta ... gnerà il SS.mo Viatico
portato dal Parroco, o da chi ne fa le veci, assi-
stito dai Ministri e dal Cerimoniere, sotto il
Baldacchino – Tale processione sarà preceduta
dai Corpi morali, indi dalla Croce e finalmente
dal Clero – Somministrata all'infermo Sacerdote
la SS.ma Eucaristia, si intuonerà il Tantum
Ergo coll'antifona: O Sacrum Convivium –
indi il funzionante darà la Benedizione col Sagra-
mento all'ammalato, e se la bisogna lo richiederà, si
somministrerà il Sagramento dell'Estrema Unzione.

E tutto ciò terminato, il Clero in ordine passerà a
dare la pace all'infermo, ed i corpi morali al bacio
della mano.

Ritornato in Chiesa, si esporrà il SS.mo Sagramento,

E.S.

del Sac. infermo

si reciteranno le Litanie di tutti i Santi colle annesse preci pregando per la salute dell'ammalato; se la sua salute lo permetterà, l'esposizione del Ss.mo dovrà proseguirsi per altri due giorni consecutivi — Quando poi darà i segni della Agonia, due Sacerdoti a turno, dovranno assisterlo a ben morire, somministrandogli gli estremi conforti della nostra Santa Religione.

Cessato di vivere, sarà dagli stessi Sacerdoti assistenti vestito per esporlo; e se per compassione od altra causa, essi non potranno adempiere tale pietoso ufficio, assisteranno, ed indicheranno ad altri, il da fare — Dopo ciò, si passerà alle pompe funebri nel modo che segue

2° Avvenuta la morte di un Sacerdote che ha fatto parte della Communia, il Clero, senza riguardo al grado, ed a carica, eseguirà le pompe funebri

siegue:

antis

Sulla morte d'un Sacerdote

priore
Caleca
Vic.° G.le

come ...

Come per antica prassi celebrerà N.° 6 messe cantate coi rispettivi vespri nel triduo, settimo, trigesimo ed anniversario, la prima delle quali dovrà celebrarsi dal Parroco in atto; la seconda dal Foraneo e così gradatamente fino all'anniversario, ~~più deve recitarsi un notturno dell'officio dei morti~~ e si celebreranno coll'assistenza dei Ministri e del Cerimoniere –

più deve recitarsi un notturno dell'officio dei morti in casa del defunto, e l'intiero officio in Chiesa, cioè un notturno per mattina nei primi tre giorni: In fine d'ogni messa cantata dovrà cantarsi il Soprafosso: Finalmente ogni Sacerdote sarà tenuto celebrare tre messe basse per l'anima del prete defunto –

252

3: Nel trasporto del cadavere dalla casa del Sacerdote
morto, alla Chiesa, il Clero dovrà fare tre pose, can-
tando in ognuna, il <u>Libera me Domine</u> - con in
fine l'orazione <u>pro defuncto Sacerdote</u> - Si canterà
in oltre, il <u>Miserere</u> in corso di via, e se il numero
dei Sacerdoti sarà sufficiente, il cadavere dovrà
esser portato dagli stessi - Dovranno invitarsi i
Corpi Morali <u>pro tempore</u>, ed essere sommi-
nistrato dalla Cassa della Communia, la cera
in candele di sedici a rotolo per li Corpi Mo-
rali, e di dodici a rotolo per li Sacerdoti, e Reli-
giosi, se ve ne saranno, osservando i soliti usi
nella distribuzione di essa; quindi i parenti del
decesso Sacerdote non saranno tenuti a pagare
cosa alcuna, tutto ciò vale tanto per li preti
che in atto della morte trovansi in Communia,
[illegible]nto per quelli che sarebbero dism[illegible]
[illegible]ino della Co[illegible]

qua[...] [...]esse tali; tro-
vansi nel gior[...]ro morte, siano stati
per anni dieci in Comunnia —

Il tumolo da innalzarsi pel defunto Sacerdote,
dovrà essere a tre gradini capaci di contenere
N.ro 80 torcette
nei primi tre giorni, e ~~se~~ settimo, n.ro 80 torcette
di peso oncie sei alla grossa per caduna; nel tri-
gesimo n.ro 50, e nell'anniversario n.ro 30; se
mancheranno torcette, dovrà ~~dovrà~~ supplirsi
con candele —

Nell'altare, ove si celebreranno le messe can-
tate suddette, si dovranno accendere n.ro 16 lu-
mi; ed in tutti gli altari, se ne dovranno accen-
dere due per ogni altare, e ciò nel solo triduo;
però il n.ro 16 dei lumi nell'altare, ove si cele-
breranno le messe in parola, dovrà durare fino
all'anniversario —

Lo spesato della costruzione del tumolo e tutto l'occor-
rente, andrà a carico della Comunia –

Il suono delle campane mortuarie pel decesso Sacerdote, dovrà essere secondo la consuetudine, cioè colle tre campane in unico scappamento, e ciò dalla morte fino all'anniversario incluso, vale a dire al momento della morte, alla condotta, ad ogni messa cantata, a vespro, al pater noster, all'Ave Maria e ad un'ora di notte; ed il Sacrestano, per detto suono di campane, non dovrà percepire pagamento alcuno ——

4°. I novelli Sacerdoti volendo entrare in Comunia per goderere i dritti sopra indicati, pagheranno onze due per dritto d'entrata, che andranno a vantaggio della cassa di Comunia, e non pagando la detta somma, non vi saranno ammessi, e perciò non godranno dei dritti, perchè così di pr[illegible]
[illegible] il novello Sacerdote, acc[illegible]
per [illegible]

più ... ... uppe-
... ...ttato in Communia,
dovrà eseguire, ... mesi quattro tutti i pesi di Con-
grua, cioè: dovrà fare la così detta Caravana, non che
assoggettirsi alle convenzioni trascritte nell'atto di
Congrua sotto il giorno 1 luglio (Notar Salvo) detto
anno 1833, quale noi tutti sottoscritti, lodiamo,
approviamo e tenghiamo in vigore — però se
la maggioranza del Clero vorrà rinunziare alla Co-
munia ed alla Congrua, il resto del Clero dovrà anch'es-
so rinunziarvi, quale rinunzia, sarà eseguibile non
ostante opposizione della minoranza del Clero —
5° Se un Sacerdote ex frate naturale di questa, vorrà en-
trare in Communia, 1° dovrà accettarsi a maggio

254

ranza di voti; 2° dovrà occupare l'ultimo posto, abbenchè vi saranno novelli preti dopo la sua accettazione, senza tener conto alla cronica di ordinazione — Addippiù deve pagare lire cento per dritto d'entrata, onde godere tutti i dritti di Sacerdote secolare, per ispese di cera, di coltre ed altri utensili; che la Communia à dovuto fare pel passato, quali lire cento si depositeranno nella cassa di Communia ed a maggioranza di voti, se ne determinerà l'impiego —

Seppellimento dei genitori del ~~Sac.~~ Sacerdote

stola e cappa

6° Morendo il padre, o la madre del Sacerdote, sia, o no, questi in Communia, godranno gratis del Miserere cantato nella condotta coll'intervento del parroco con stola e cappa, e di una messa cantata con vespro, quale dovrà celebrarsi coll'assistenza dei Ministri e del Cerimoniere — Le altre messe

... genitori dei Sacer...

cantate pe[r] ... [sacer]doti saranno pagate
coll'elemosina di tarì nove, se alla Romana, e di tarì
diciotto, se coll'assistenza come sopra: il vespro sarà
sempre pagato oltre alle messe, escluso il primo: Questi
dritti si godranno dai genitori del Sacerdote, quantunque
questi premorisse a loro – Se per la condotta del cadavere
dei genitori del Sacerdote in Comunia, si farà la solita
distribuzione di cera, o vivo, o morto il Sacerdote, il Clero
dovrà restituire la sua porzione, a riguardo del Sacerdote –

7.° Il Sacerdote formante parte della Comunia, sia che con-
vive, o nò, con fratelli, sorelle e cognati, morendo qualcuno
di questi tre generi di parenti, godrà nella condotta
del Miserere Cantato gratis; per la distribuzione della cera
si restituirà quando il parente defunto sarà convissuto

~~ott~~

col Sacerdote, o tale si troverà morendo—

X I figli del fratello e della sorella del Sacerdote, zii e zie paterni e materni dello stesso, godranno pure nella condotta, del Miserere cantato gratis, però il Clero non è tenuto restituire la cera, tranne quando morranno in casa del prete—

Se poi la condotta dei parenti summentovati, sarà extramoenia, si pagheranno al Clero, solo tarì dodici, tutte le altre pompe funebri, saranno pagate come quelle di tutti gli altri defunti: per la condotta al nuovo Camposanto in S. Bartolomeo sarà stabilito in appresso il dritto da pagarsi al Clero—

Del [illegible]uniere

8º Il Comuniere dovrà funzionare personalmente e non può incaricare ad altri, e non volendolo esercitare passerà il circolo, eccettuato il caso di malattia precaria. Il Parroco pro tempore anco pote[illegible]

Com

Il ... da fare volendolo, il Comuniere

~~Concessione~~

9°

Suffragi, o ossecii dei ragazzi

Resta annullata la scrittura di convenzione che tratta la condotta dei ragazzi, la quale trovasi in potere del Sacerdote Picone e che fu firmata da tutto il Clero; ed in contrario si stabilisce: Che trattandosi di tale condotta, il numero dei Sacerdoti, che dovranno intervenirvi, sarà determinato a piacere, e richiesta de' parenti del defunto ragazzo, perciò il pagamento di tarì tre per ogni Sacerdote, che sarà presente nella condotta, e tarì sei per l'Arciprete pro tempore, e ciò intromoenia; se però detto ossecio, sarà fino al Convento, il pagamento sarà doppio.

Se il Clero non sarà richiesto intieramente, ma in parte, cioè due, o tre, ecc. quello che si perce-

248

pirà, andrà in vantaggio di tutto il Clero, esigendolo
il Comuniere, dividendolo e pagandolo pronta-
mente — Il servizio in parola, dovrà essere così e-
seguito: Dovrà intervenirvi sempre l'Eddomedario
e gli altri Sacerdoti a turno; se qualcuno dei Sacerdoti,
a cui spetterà il turno, non si presterà, nè per sè,
nè per altri, perderà il pagamento di quell'associo,
e vi avranno dritto a quest'associo, tutti i Sacerdoti, anco
quelli che non si trovano in Congrua, e la cera che
verrà a percepirsi, se ve ne sarà, dovrà andare sempre
nella cassa di Communia

Siccome per contratto di Congrua, il Clero è
tenuto alla condotta dei cadaveri, se per caso i pa-
renti del defunto, lo inviteranno al canto del Mi-
serere, il pagamento andrà in vantaggio di tutti
10 i Sacerdoti presenti e che trovansi in congrua,
mentre la condotta dei cadaveri [illegible]
[illegible] ...ale dei Sac[illegible]

zione [illegible] è un'obbliga-
la condotta del cadavere sarà fino all'interno [illegible]erdoto congruisto; se
del Convento, le esequie che ivi si canteranno
a mente del Rituale Romano, dovranno essere
gratis, e ciò tanto per li ragazzi quanto per li grandi;
se nella condotta dei ragazzi interverrà il Clero
in tutto, od in parte, all'ora il procuratore della
Madrice, ~~allora il Procuratore della Madrice~~ dovrà
darela Croce di argento senza pretendere nessuno emolu-
mento; se però non vi sarà invito nel modo di sopra, allora
i parenti del ragazzo pagheranno la solita tangente di tarì
sei; Gli articoli qui sopra espressati, per nulla pregiudicano ciò
che più innanzi si è detto intorno ai parenti dei Sacerdoti—

11. I vitalizii ++ che il Clero esige dal Demanio, andranno
in cumulo con obbligo di celebrarsi le corrispon-
denti messe ~~e vespri~~ cantate e vespri e dividersi tra i

++ La Quista Parrocchiale

~~60~~

presenti senza pagarsi al Commiere dritto di esattura –

Se qualche prete non vorrà mettere in cumolo detto vitalizio, sarà escluso di Communia –

Saranno esenti di falta il Parroco pro tempore; i Sacerdoti ammalati; il procuratore di San Placido quando si troverà in campagna chiamato a fare benedizione – Il Commiere sarà esente di falta per sole sedici volte; però nei mi-

12. seri cantati, negli officii in Chiesa e nei soprasossi, saranno tutti soggetti a falta, perchè l'elemosina andrà a beneficio esclusivo dei soli presenti

La Congrua sarà esatta e divisa dal Parroco.

13

Ogni prete congruista sarà obbligato ad istruire i ragazzi nella Dottrina Cristiana in giorni festivi, e chi mancherà quando ... turno, sarà ...

~~a seguen~~

14 tutto i g[...] soggetto alla fatta di tarì
gli spetterà il [...]
due, passando in beneficio di quel Sacerdote che lo
sostituirà; quale somma sarà prelevata della congrua,
oltre quelle misure che il parroco vorrà prendere.

---

15 Il Sacerdote che non sarà in Congrua, non sarà Comuniere.

---

16 Finalmente quel Sacerdote che si negherà di firmare la presente scrittura per unanime consenso, sarà escluso di Comunia

---

17 Inoltre il Comuniere pro tempore sarà obligato somministrare a ciascun Sacerdote ~~congregato~~ comunista, quando questi ne avrà di bisogno, una somma proporzionata agli introiti di Comunia, però non

meno
di onze due nel venticinque Decembre giorno di
Natale, e lo stesso praticherà per Pasqua —

N. B. Il presente articolato avrà vigore esecutivo sin dal giorno che sarà approvato dal nostro Degnissimo Vescovo di Patti Mons. Maragioglio —

Per l'esecuzione del presente le parti eliggono per loro domicilio le case di propria abitazione —

Dietro che sarà approvato dal suddetto Vescovo tutto il contenuto, ogni Communista, o Congruista, ha il dritto di averne una copia, la quale, basterà ad essere sottoscritta dall'Arciprete, ò Mastro Notaro, munita del solito suggello parrocchiale —

Il presente, come che l'originale del nostro documento, si conserverà nella Cassa a tre chiavi di Communia —

Fatto oggi in Castel di Lucio li 15 Settembre ...

... tanti ...

Favo [illegible]

mille ottocentosett[illegible] otto (1878)

1° Sac. Liborio Patti Arciprete
2° Sac. Rosario Buonora Decano
3° Sac. Liborio Picone
4° Sac. Francesco Franco
5° Sac. Placido Stimolo
6° Sac. Felice Vigliante
7° Sac. Giuseppe Tata
8° Sac. Giuseppe Mammana
9° Sac. Antonio Alercia
10° Sac. Placido Sciortino
11° Sac. Liborio Gangitano - ordinato Sac. li 7 giugno 1879
12° Sac. Giambattista Stimolo - ordinato Sac. li 25 marzo 1882
13° Sac. Liborio Nobile - ordinato Sac. li 6 gennaio 1907
14° Sac. Antonino Sciortino - ordinato Sac. li 20 ottobre 1913

Nota Bene { Giusta atto precedente, 1 Luglio 1833 Notar Salvo Nicolò, vi si legge come appresso:

~~Aggiungere due cose annesse nel capitolato dei preti precedentemente a questa pagina descritte, e cioè pel mandato di congrua e primizie.~~

~~14^mo^~~ Malgrado che il mandato di Congrua, che si paga dalla Commune viene firmato dal parroco e comunie che sono pro tempore, tuttavia la divisione deve farsi

1° dal parroco in tante porzioni dei preti comunisti, ma sempre con tre porzioni di più, una delle quali appartiene al Parroco, e l'altre due da dividersi tra i cappellani e parroco suddetto: questa divisione deve farsi al momento del pagamento del mandato, com'è stata l'antica costumanza.

~~15^mo^~~ Le primizie si devono dividere ugualmente in tante porzioni, per quanto è il numero dei preti, per come si è praticato nel passato, ma sempre con tre por-

2° zioni di più da dividersi queste tre porzioni par[illegible] ...lmente fra i capp[illegible]

di loro egua[...] [...]ppellani e Parroco, ed il primo
a scegliere il numero dei partecipanti, sia come per
il passato il Parroco, e tutti gli altri, a sorte —

3° Le onze sei che si pagano dalle Chiese ai Cappellani si devono
pure dividere fra Cappellani e parroco e la divisione deve
farsi dal Parroco come per il passato non che deve dividersi
fra parroco e Cappellani li tari sei dei proclami e dei sponsali.

4° Il peso Eddommada deve ugualmente subirsi da tutto il Clero,
siano Cappellani, siano semplici, cioè da tutti a turno, la
benedizione diaria, l'assistenza ai moribondi e tutt'altro, a
meno del Parroco che ne va esente di Eddommada.
La Dottrina Cristiana però deve farsi da tutti a turno non
escluso il Parroco, a meno che questo viene obbligato a farla
in giorno di lavoro per essere incompetente col suo ufficio
nei giorni festivi

~~064~~

Archivio Notarile
Distrettuale di
Mistretta
198
oggetto

N.° 198 del Repertorio - Richiesta

Notar Don Paolo Morelli di Castel di Lucio.

A 17 giugno terza Indizione mille ottocento quindici (1915)
Essendosi da più anni addietro, e dopo che fu abbolito il
dritto di mortuarii dovuto alli Reverendi Preti, e Parroco di questa
fu finalmente ricorso a Sua Eccellenza Reale Vicerè e suo
consultore Tribunale del Regio Patronato dal Parroco e
preti di questa per venirgli accordata in supplimento delli detti
mortuarii una proporzionata congrua come in effetto
venne stabilito pagarsi da questa Università, la somma
di onze ventisette ed altre onze tredici dalla rendita
di questa Venerabile Madre Chiesa, essendo però la sud-
detta Venerabile Madre Chiesa, in necessità per ristaurarsi
la medesima, come tuttora si ritrova, perciò si fu che
... l Parroco e pret...

La neces…

nell'anno 1793 da quei … a tutti si avanzò ri-
corso a Sua Eccellenza Reale Vicerè allor governatore
Principe di Caramanica, all'oggetto che le suddette
onze tredici compimento delle dette onze 40, che si
pagavano dalla suddetta Venerabile Matrice Chiesa, si con-
tribuissero dalla suddetta Università, ed intesi quelli Giurati,
si venne sotto li 10 Settembre 12.a Indizione 1793 ad ordinarsi
da Sua Eccellenza e Consultore Tribunale del Regio Patronato
con disposto, che detenuto il pubblico Consiglio, quante delle
volte il medesimo era per risolvere di assegnarsi le suddette di-
mandate onze 13 compimento delle suddette onze 40; ese-
guirsi il medesimo, e detenutosi di fatto pubblico, e sol-
lenne consiglio per l'effetto suddetto, di unanime sentimento,
venne risoluto e determinato di supplirsi le suddette onze

13 col patto però che doveasi fare il contratto pubblico con obbligarsi il detto Reverendo Vicario e Comunia per l'osservanza dei patti descritti tanto nel detto disposto come espressati nel detto Consiglio, come il tutto rilevasi dal medesimo determinato a 11 Maggio 1724 — In esecuzione del quale per atti di Notar D. Gioachino Salvo, e Ventimiglia sotto li 26 Maggio 13a Indizione 1795 si fè l'obbligazione dal suddetto Reverendo Vicario e preti da una parte a favore di questa Università, e dall'altra dai suddetti Giurati, Proconservatore e Sindaco della medesima per l'assegnazione sopradetta a favore del Rev. Vicario e Venerandi Preti, quale atto, come per più anni osservato, eseguito, ed in tutti i patti adempito; da anni tre però a questa parte circa, non si ha osservato con dispiacere di tutta la popolazione quanto nel sopradetto atto pubblico venne concordato, onde avendo oggi la popolazione ed il magistrato ricorso all'Illmo e Revmo Mons. Sergio Vescovo di Cefalù qui ritrovatosi in circostanza della Santa Visita, e facendosi carico della giusta [illegible]

popolazione, ed aderendo al [illegible]

[illegible] fè [illegible]

in ... pastore all'istanza
istanza della pia ...
suddetta e chiamati a ... con che il Vicario e preti tutti di
questa, ha ordinato ai medesimi di ripristinare, ed adempire
quanto venne pattuito nel cennato atto del 1795; ed aderendo
ciecamente li sopradetti Rev.do Vicario e preti da una parte, e li
Magnifici Giurati dall'altra parte l'adempimento delle suddette
onze quaranta a condizione però di pagarsi de primis et prin-
cipalibus introitibus, le dette onze quaranta annualmente,
a benchè per questo corrente anno terza Indizione si hanno
obbligato pagare un terzo delle suddette onze quaranta, o pure la rata
sopra delle onze quaranta remissiva quanto per risolversi
dal pubblico sollenne Consiglio che a questo oggetto si detenerà
in questi giorni, si è divenuto al presente. = Perciò oggi giorno
come sopra, in virtù del presente il Reverendo Sacerdote D.
Francesco Maria Morelli, D. Giuseppe Stimolo e li Reverendi

Abate D. Melchiorre Ferrara e D. Francesco Ferrara, D. Pasquale Picone, D. Mario Scaduto e D. Mario Ferro da una parte, e li Magnifici Signori Notar D. Gioachino Salvo, D. Gandolfo Ferrara, D. Stefano Buonora e Sigr. Giovambattista Stimolo, Municipali dall'altra parte, di questa terra di Castel di Lucio, da me Notaro cogniti, presenti innanzi a me ed infrascritti testimoni, spontaneamente per essi e suoi ecc., con ogni miglior modo che si può il presente potenere a mente della legge, hanno lodato e lodano, approvato ed approvano, ratificato e ratificano ed a pieno confermato e confermano il precalendato contratto di obbligazione di detto Notar Salvo e tutto quello e quanto ~~e quanto~~ in esso si contiene ed espressa con tutte le sue insergioni ed obbligazioni dalla prima fino all'ultima linea e di parola in parola come sta, promettendosi ed obbligandosi una all'altra parte, et e converso scambievolmente stipulanti, cioè li detti Reverendi Sacerdoti all'adempimento ed osservanza di tutte le chiesiastiche funzioni, associo dei mortuarii, assistenza

... che concerne a ...

a moribondi e tutt'altro ... disciplina Chiesia-
stica come sta in detto precalendato espressato e per l'addietro
si è praticato senza la menoma novità; e li detti Magnifici
Signori Giurati alla soluzione annuale di dette onze quaranta
di terzo in terzo, come prima si pagavano e colli primi introiti
di detta Università, e per la terza indizione corrente alla solu-
zione di un terzo, o della rata a misura di come determinerà il Con-
siglio, e finalmente detti contraenti si hanno riferito e si
riferiscono in tutto e per tutto al precalendato atto d'obbligazione
suddetto e non altrimenti.

Quale presente atto ecc. sotto l'ipoteca ecc. Testimoni
D. Giuseppe Scaduto, Mastro Giuseppe Vita, e Mastro Mauro
Mirabile = Sac. D. Francesco Maria Morelli Vicario Foraneo
Sac. Giuseppe Stimolo = Sac. Abbate Melchiorre Ferrara = Sac. Fran-
cesco Ferrara = Sac. Pasquale Picone = Sac. Mario Scaduto ~~Con~~

~~117~~

firmo come sopra = Sac. Mario Ferro conf.mo come sopra = D. Gioachino Salvo Giurato = D. Gandolfo Ferrara Giurato confirmo come sopra = D. Stefano Buonora Giurato confirmo come sopra = Giovambattista Stimolo Giurato confirmo come sopra

È copia conforme al suo originale esistente in questo Archivio agli atti del defunto Notaro Morelli Paolo residente in Castel di Lucio e rilascia a richiesta del Sig. Cannata Avv. Giovanni.

Mistretta 23 settembre 1908

pietro Giuseppe Sirchia delegato dal Conservatore

Specifica:

Carta £ 2,40

Scrittura £ 1,–

Dritto £ 3,–

Totale £ 6,40

Il Conservatore

P. G. Sirchia

24

243

Capitolato del Clero di
Castel di Lucio

Il Sac. Sfangitano renunziò ai servizii di Congrua addì 26 settembre 1925, e ciò fino a quando sarà in grado di riprenderli

242